



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni, 61 – 50127 Firenze
tel. 055-483406 fax 055-461400
e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

CIRCOLARE n. 6 – mancata presentazione entro il 31 dicembre 2022, per mezzo della piattaforma informativa denominata GDU, delle istanze di permanenza per l'anno 2023 nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi,

con riferimento all'oggetto, avendo al riguardo consultato il Consiglio Nazionale Forense (CNF), cui per legge spetta l'esclusiva gestione dell'elenco degli Avvocati disposti ad assumere difese d'ufficio, ed in particolare i responsabili della gestione della piattaforma informatica dedicata, denominata Gestione Difensori d'Ufficio (GDU), preme a questo Consiglio specificare quanto segue:

- 1) Il CNF non consente l'*upload* dell'istanza di permanenza sulla suddetta piattaforma, che debba avvenire tardivamente, ovvero dopo le 23:59 del 31 dicembre 2022, nemmeno nei casi in cui la mancata tempestiva presentazione sia dipesa da cause di forza maggiore.
- 2) Il CNF non prende in considerazione richieste di permanenza che pervengano per posta elettronica, certificata e non, nemmeno nei casi in cui la mancata tempestiva presentazione sia dipesa da cause di forza maggiore.
- 3) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, così come ogni altro Ordine Circondariale, non ha alcuna competenza e non ha alcun potere di sanatoria o comunque di restituzione nel termine in relazione alla suddetta omessa presentazione della richiesta di permanenza, dovendosi limitare per legge ad esprimere il proprio parere sulle richieste presentate al CNF.
- 4) In ogni caso, anche le Avvocate e gli Avvocati che non abbiano presentato tempestivamente la richiesta di permanenza entro le 23:59 del 31 dicembre 2022 restano inseriti nell'elenco nazionale per il primo trimestre del 2023, e dunque fino al 31 marzo 2023.
- 5) L'omessa presentazione dell'istanza di permanenza in nessun modo impedisce di presentare nell'anno 2023, avendone i requisiti (e dunque assolvimento degli obblighi formativi per l'anno 2022 e partecipazione a n.10 udienze nell'anno 2023) un'istanza di (nuovo) inserimento nell'elenco. Ciò che, nel caso in cui avvenga entro il 31 marzo 2023, consentirà di non perdere la c.d. continuità d'iscrizione, essendo appunto trimestrale l'aggiornamento dell'elenco in questione.

Con l'auspicio di aver in qualche misura chiarito la questione, invio a Tutte le Colleghe e a Tutti i Colleghi un cordiale saluto ed un sincero augurio di buon anno.

Il Presidente della Commissione
Affari Penali e Disciplinari
Avv. Lapo Gramigni